

Convenzione sulle munizioni a grappolo

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Seramente preoccupati dal fatto che le popolazioni civili e i civili continuino a essere le principali vittime dei conflitti armati,

Determinati a mettere definitivamente termine alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dall'utilizzo di munizioni a grappolo al momento del loro impiego, allorchè non funzionano come previsto o vengono abbandonate,

Preoccupati dal fatto che i residui di munizioni a grappolo uccidono o mutilano i civili, compresi donne e bambini, ostacolano lo sviluppo economico e sociale, anche causando la perdita dei mezzi di sostentamento, ostacolano la riabilitazione e la ricostruzione postbellica, ritardano o impediscono il ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni, possono avere conseguenze nefaste sugli sforzi nazionali e internazionali tesi a stabilire la pace e prestare assistenza umanitaria e hanno altre conseguenze gravi che possono perdurare per molti anni dopo l'utilizzo di detti ordigni,

Seramente preoccupati anche dai pericoli rappresentati dalle ingenti riserve nazionali di munizioni a grappolo conservate per usi operativi, e *determinati* a garantirne la rapida distruzione,

Convinti della necessità di contribuire realmente in maniera efficace e coordinata a risolvere il problema della rimozione dei residui di munizioni a grappolo disseminati in tutto il mondo provvedendo alla loro distruzione,

Determinati a garantire la piena realizzazione dei diritti di tutte le vittime di munizioni a grappolo, e *riconoscendone* la dignità intrinseca,

Decisi a fare tutto il possibile per prestare assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, anche attraverso le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché ad assicurare il loro inserimento sociale e economico,

Riconoscendo la necessità di prestare un'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo che sia commisurata all'età e alle caratteristiche di genere e di affrontare le specifiche esigenze delle fasce vulnerabili,

Richiamando la Convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità che richiede, tra l'altro, che gli Stati Parte della stessa si impegnino a garantire e promuovere il pieno godimento di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità senza alcuna discriminazione basata sulla disabilità,

Consapevoli della necessità di garantire un adeguato coordinamento degli sforzi avviati in diverse sedi per esaminare i diritti e le esigenze delle vittime di diversi tipi

¹ Traduzione dal testo originale francese

di armi, e *decisi* a evitare qualsiasi discriminazione tra le vittime di diversi tipi di armi,

Ribadendo che, nei casi non contemplati dalla presente Convenzione o da altri accordi internazionali, i diritti dei civili e dei combattenti sono tutelati dai principi del diritto internazionale, ispirati dagli usi stabiliti, dai principi umanitari e dai dettami della pubblica coscienza,

Convinti altresì che i gruppi armati non appartenenti alle forze armate di uno Stato non debbano in nessun caso essere autorizzati a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte della presente Convenzione,

Apprezzando il forte sostegno internazionale a favore della normativa internazionale in materia di divieto delle mine antipersona, sancita dalla Convenzione del 1997 sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione,

Apprezzando inoltre l'adozione del Protocollo relativo ai residui bellici esplosivi, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali che si ritiene possano produrre effetti traumatici eccessivi o colpire indiscriminatamente, e della sua entrata in vigore il 12 novembre 2006, e *desiderosi* di migliorare la protezione dei civili dagli effetti dei residui di munizioni a grappolo nelle situazioni postbelliche,

Richiamandosi altresì alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e alla risoluzione 1612 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati,

Apprezzando d'altro canto le misure adottate su scala nazionale, regionale e mondiale nel corso degli ultimi anni al fine di vietare, limitare o sospendere l'impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella diffusione dei principi umanitari, come dimostra l'appello a mettere fine alle sofferenze causate ai civili dalle munizioni a grappolo e *riconoscendo* gli sforzi realizzati a tale scopo dalle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo e da molte altre organizzazioni non governative di tutto il mondo,

Ribadendo la Dichiarazione della Conferenza di Oslo sulle munizioni a grappolo con la quale gli Stati hanno riconosciuto, tra l'altro, le gravi conseguenze prodotte dall'impiego di munizioni a grappolo e si sono impegnati a stipulare entro il 2008 uno strumento giuridico vincolante che vieti l'impiego, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo che provocano *danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione* e assistenza atto a garantire alle vittime cure congrue e percorsi di riabilitazione, la bonifica delle aree contaminate, l'educazione alla riduzione dei rischi e la distruzione delle scorte,

Sottolineando l'opportunità di stimolare l'adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione e *determinati* a adoperarsi energicamente per incoraggiarne l'universalizzazione e la piena attuazione,

Basandosi sui principi e le norme del diritto internazionale umanitario, in particolare quello secondo cui il diritto delle parti di un conflitto armato a scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, e le norme che impongono alle parti di un conflitto di operare sempre una netta distinzione tra la popolazione civile e i combattenti come pure tra beni di natura civile e obiettivi militari e, di conseguenza, di dirigere le loro operazioni unicamente contro obiettivi militari; il principio secondo cui le operazioni militari devono essere condotte premurandosi costantemente di risparmiare la popolazione civile, i civili e i beni di natura civile; e quello secondo cui la popolazione civile e i civili godono di una protezione generale dai pericoli derivanti da operazioni militari,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1 Obblighi generali e portata della Convenzione

1. Gli Stati Parte si impegnano, in qualsiasi circostanza, a non:

- (a) Impiegare munizioni a grappolo;
- (b) Sviluppare, produrre, acquisire in qualsiasi altro modo, stoccare, conservare o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo;
- (c) Assistere, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, alle bombette esplosive appositamente progettate per essere disseminate o rilasciate da un dispenser fissato a un aeromobile.

3. La presente Convenzione non si applica alle mine.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione “ **vittime di munizioni a grappolo** “ indica tutte le persone che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, una perdita materiale, un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei loro diritti a seguito dell'impiego di munizioni a grappolo; sono da considerarsi vittime di munizioni a grappolo le persone direttamente colpite dagli ordigni come pure i loro familiari e le comunità di appartenenza coinvolte;

2. L'espressione “ **munizioni a grappolo** “ indica una munizione convenzionale progettata per disseminare o rilasciare submunizioni esplosive, ciascuna delle quali di peso inferiore a 20 chilogrammi, e contenere dette submunizioni esplosive. Tale espressione non indica:

(a) una munizione o submunizione ideata per lanciare illuminanti, fumogeni, artifizi pirotecnici o chaff, né una munizione esclusivamente ideata a fini di difesa antiaerea;

(b) una munizione o submunizione ideata per produrre effetti elettrici o elettronici;

(c) una munizione che, allo scopo di evitare effetti indiscriminati su una determinata area nonché i rischi causati dalle submunizioni inesplose, presenti le seguenti caratteristiche:

(i) ciascuna munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;

(ii) ciascuna submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi;

(iii) ciascuna submunizione esplosiva è stata ideata per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un singolo oggetto;;

(iv) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodistruzione;;

(v) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di auto disattivazione;

3. L'espressione “ **submunizione esplosiva** “ indica una munizione convenzionale che, per espletare la sua funzione, viene dispersa o sganciata da un ordigno a grappolo ed è stata progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell'impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso;

4. L'espressione “ **munizione a grappolo che ha fallito** “ indica una munizione a grappolo che è stata tirata, sganciata, lanciata, proiettata o innescata in qualsiasi altro modo e che avrebbe dovuto disseminare o rilasciare le sue submunizioni esplosive ma non lo ha fatto;

5. L'espressione “ **submunizione inesplosa** “ indica una submunizione esplosiva che è stata dispersa o diffusa da un ordigno a grappolo, o se ne è separata in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuta esplodere ma non lo ha fatto;

6. L'espressione “ **munizioni a grappolo abbandonate** “ indica submunizioni a grappolo o submunizioni esplosive che non sono state utilizzate e sono state lasciate sul posto o gettate e che non sono più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate sul posto o gettate. Le submunizioni a grappolo abbandonate possono o meno essere state predisposte per l'uso;

7. L'espressione “ **residui di munizioni a grappolo** “ indica le munizioni a grappolo che hanno fallito, quelle abbandonate, le submunizioni inesplose e i bombette esplosivi inesplosi;

8. Il termine “ **trasferimento** “ indica, oltre al ritiro materiale di munizioni a grappolo dal territorio di uno Stato o la loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su dette munizioni a grappolo, ma non il trasferimento di un territorio contenente residuati di munizioni a grappolo;

9. L'espressione “ **dispositivo di autodistruzione** “ indica un dispositivo con funzionamento automatico incorporato nella munizione, che si aggiunge al dispositivo iniziale di accensione della munizione e che assicura la distruzione della munizione a cui è incorporato;

10. Il termine “ **auto disattivazione** “ indica il processo automatico che rende inoperativa la munizione attraverso l'esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il funzionamento della stessa;

11. L'espressione “ **area contaminata da munizioni a grappolo** “ indica un'area in cui la presenza di residuati di munizioni a grappolo è stata verificata o supposta;

12. Il termine “ **mina** “ indica un ordigno progettato per essere collocato sotto o sopra il terreno o su qualsiasi altra superficie, o nelle vicinanze, per esplodere in caso di presenza, vicinanza o contatto con una persona o un veicolo ;

13. L'espressione “ **piccolo ordigno esplosivo** “ indica una munizione convenzionale, che pesa meno di 20 chilogrammi, non ha propulsione autonoma e che per poter espletare la sua funzione deve essere dispersa o sganciata da un dispenser e progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell'impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso;

14. Il termine “ **dispenser** “ indica un contenitore progettato per disperdere o sganciare bombette esplosive, che rimane agganciato ad un aeromobile al momento in cui gli ordigni vengono dispersi o sganciati;

15. L'espressione “ **piccolo ordigno esplosivo inesplosivo** “ indica un piccolo ordigno esplosivo che è stato disperso o sganciato da un dispenser o se ne è distaccato in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuto esplodere ma non lo ha fatto.

Articolo 3 Stoccaggio e distruzione delle scorte

1. Ciascuno Stato Parte, conformemente alla normativa nazionale, procederà a separare tutte le munizioni a grappolo poste sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo dalle munizioni conservate in vista di un impiego operativo e a contrassegnarle ai fini della loro distruzione.

2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a provvedere alla loro distruzione il più rapidamente possibile e al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore della presente

Convenzione nello Stato Parte in questione. Ciascuno Stato Parte si impegna a garantire che i metodi di distruzione rispettino le norme internazionali applicabili in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

3. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di provvedere alla loro distruzione, entro il termine di otto anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione in detto Stato Parte, potrà presentare a un'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di revisione una domanda di proroga, per un periodo massimo di quattro anni, del termine stabilito per la distruzione totale di dette munizioni a grappolo. Uno Stato Parte potrà, in circostanze eccezionali, chiedere ulteriori proroghe per un massimo di quattro anni. Le richieste di proroga non dovranno superare il numero di anni strettamente necessari a detto Stato per adempiere agli obblighi sanciti dal paragrafo 2 del presente articolo.

4. La richiesta di proroga dovrà indicare:

(a) La durata della proroga proposta;

(b) Una spiegazione dettagliata che giustifichi la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte o che esso richiede per procedere alla distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, le circostanze eccezionali che giustificano tale proroga;

(c) Un piano che specifichi le modalità di distruzione delle scorte e la data di completamento della stessa;

(d) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive detenute al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché delle altre munizioni a grappolo e submunizioni esplosive scoperte dopo l'entrata in vigore;

(e) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive distrutte durante il periodo indicato al paragrafo 2 del presente articolo; e

(f) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive rimaste da distruggere durante il periodo di proroga proposto e il ritmo annuo di distruzione previsto.

5. L'Assemblea degli Stati Parte o la Conferenza di revisione, tenuto conto dei fattori definiti al paragrafo 4 del presente articolo, valuta la richiesta e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se opportuno, possono decidere di concedere una proroga più corta di quella richiesta e possono proporre criteri per la stessa. La domanda di proroga deve essere presentata almeno nove mesi prima della riunione

dell'Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di revisione chiamata a pronunciarsi in materia.

6. Fatte salve disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, è consentita la detenzione o l'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per lo sviluppo e la addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, o per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. La quantità di submunizioni esplosive conservate o acquisite non dovrà eccedere il minimo assolutamente necessario a tale scopo.

7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, è consentito il trasferimento di munizioni a grappolo a un altro Stato Parte ai fini della loro distruzione o per tutti gli scopi di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8. Gli Stati Parte che conservano, acquisiscono o trasferiscono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive per gli scopi di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo dovranno presentare un rapporto dettagliato sull'utilizzo corrente e previsto di dette munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, nonché sul loro tipo, quantità e numero di lotto. Qualora le munizioni a grappolo e le submunizioni esplosive siano trasferite a tale scopo a un altro Stato Parte, il rapporto dovrà indicare lo Stato Parte che le riceve. Detto rapporto dovrà essere predisposto per ogni anno durante il quale uno Stato Parte ha conservato, acquisito o trasferito munizioni a grappolo o submunizioni esplosive, e essere trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 4 Rimozione e distruzione dei residui di munizioni a grappolo e educazione alla riduzione dei rischi

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a rimuovere e distruggere, o assicurare la rimozione e la distruzione dei residui di munizioni a grappolo situati nelle aree contaminate dalle stesse poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, o a provvedere alla loro rimozione e alla loro distruzione secondo le seguenti modalità:

(a) Quando i residui di munizioni a grappolo si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, tale rimozione e distruzione saranno completate appena possibile, ma al più tardi entro dieci anni da tale data;

(b) Quando, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, le munizioni a grappolo sono diventate residui di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, le operazioni di rimozione e distruzione dovranno essere completate non appena possibile, ma al più tardi dieci anni dopo la fine delle ostilità

attive durante le quali dette munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo; e

(c) Non appena avrà eseguito l'uno o l'altro degli obblighi stabiliti ai commi a) e b) del presente paragrafo, detto Stato Parte presenterà una dichiarazione di conformità alla successiva Assemblea degli Stati Parte.

2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte adotterà il più rapidamente possibile le seguenti misure, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6 della presente Convenzione in materia di cooperazione e assistenza internazionale:

(a) Procedere all'esame della minaccia rappresentata dai residuati di munizioni a grappolo, valutarla, registrare le informazioni relative, adoperandosi per individuare tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;

(b) Valutare e stabilire una graduatoria delle esigenze in termini di segnalazione, tutela della popolazione civile, rimozione e distruzione, adottare disposizioni finalizzate a mobilitare risorse e elaborare un piano nazionale per la realizzazione di dette attività, basandosi, se del caso, sulle strutture, le esperienze e le metodologie esistenti;

(c) Adottare tutte le disposizioni possibili al fine di assicurarsi che tutte le aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo contaminate da munizioni a grappolo siano contrassegnate lungo l'intero loro perimetro, sorvegliate e protette da un recinto o da altri mezzi allo scopo di impedire efficacemente l'accesso ai civili. Sarebbe opportuno adoperare segnali di avvertimento che si richiamino a una segnaletica facilmente riconoscibile dalla collettività interessata per contrassegnare le aree ritenute pericolose. I segnali e altri dispositivi di contrassegno dei limiti di un'area pericolosa dovrebbero, per quanto possibile, essere visibili, leggibili, duraturi e resistenti agli effetti dell'ambiente e dovrebbero indicare chiaramente da quale lato del perimetro si trova la area contaminata dalle munizioni a grappolo e da quale lato non si ritiene che sussistano pericoli;

(d) Rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo; e

(e) Condurre un'azione di educazione alla riduzione dei rischi per sensibilizzare i civili che vivono all'interno o nei dintorni delle aree contaminate dalle munizioni a grappolo ai pericoli rappresentati da detti residuati.

3. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terrà conto delle norme internazionali, in particolare gli Standard internazionali in materia di azione anti-mine (IMAS, International Mine Action Standards).

4. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui le munizioni a grappolo siano state utilizzate o abbandonate da uno Stato Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte e siano diventate residuati di munizioni a grappolo in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato Parte al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quest'ultimo.

(a) In tal caso, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per i due Stati Parte, il primo Stato è seriamente incoraggiato, tra l'altro, a prestare assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di risorse umane all'altro Stato Parte, sia su base bilaterale sia tramite una Parte terza scelta di comune accordo, anche per il tramite degli organismi delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni pertinenti, allo scopo di facilitare la segnalazione, la rimozione e la distruzione di detti residuati di munizioni a grappolo.

(b) Detta assistenza includerà, ove disponibili, informazioni circa i tipi e le quantità di munizioni a grappolo utilizzate, la loro ubicazione esatta e le aree in cui è stata accertata la presenza di residuati di munizioni a grappolo.

5. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di garantirne la rimozione e la distruzione, entro un termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, potrà presentare all'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di revisione una domanda di proroga del termine fissato per la rimozione e la distruzione totale di detti residuati di munizioni a grappolo, per una durata non superiore a cinque anni. La domanda di proroga non dovrà superare il numero di anni strettamente necessari all'adempimento da Parte di detto Stato degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Le domande di proroga dovranno essere sottoposte a un'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di revisione entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tale Stato Parte. La domanda di proroga dovrà essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell'Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di revisione chiamate a pronunciarsi in materia. La domanda dovrà indicare:

(a) La durata della proroga proposta;

(b) Una spiegazione dettagliata dei motivi che giustificano la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte e che esso richiede per procedere alla rimozione e alla distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo durante la proroga proposta;

(c) La preparazione dei lavori futuri e lo stato d'avanzamento di quelli già realizzati nel quadro dei programmi nazionali di rimozione e sminamento durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e proroghe successive;

d) La superficie complessiva dell'area contenente residuati di munizioni a grappolo al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché di qualsiasi altra area contenente residuati di munizioni a grappolo scoperti dopo l'entrata in vigore;

e) La superficie complessiva dell'area contenente residuati di munizioni a grappolo bonificata a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione;

f) La superficie complessiva dell'area contenente residuati di munizioni a grappolo che deve essere bonificata durante la proroga proposta;

g) Le circostanze che hanno limitato la capacità dello Stato Parte di distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quelle che potrebbero impedirgli di farlo durante la proroga proposta;

h) Le conseguenze umanitarie, sociali, economiche e ambientali della proroga proposta; e

i) Qualsiasi ulteriore inaddestramento pertinente relativa alla proroga proposta

7. L'Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza di revisione, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 6 del presente articolo, compresa in particolare la quantità di residuati di munizioni a grappolo indicata, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se del caso, possono decidere di concedere una proroga più corta di quella richiesta e possono proporre dei criteri per la stessa.

8. Tale proroga potrà essere rinnovata per un periodo di massimo cinque anni, dietro presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Lo Stato Parte alleggerà alla sua domanda di proroga aggiuntiva le informazioni supplementari relative a quanto è stato intrapreso durante il periodo di proroga precedente concesso ai sensi del presente articolo.

Articolo 5 Assistenza alle vittime

1. Ciascuno Stato Parte, nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo e conformemente al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti dell'uomo applicabili, presterà una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all'età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché l'inserimento sociale e economico. Ciascuno Stato Parte si adopererà per raccogliere dati affidabili e pertinenti riguardanti le vittime di munizioni a grappolo.

2. Nell'adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte dovrà:

- a) Valutare i bisogni delle vittime delle munizioni a grappolo;
- b) Elaborare, attuare e fare applicare tutte le normative e le politiche nazionali necessarie;
- c) Elaborare un piano e un bilancio nazionale, che indichi i tempi previsti per la realizzazione di dette attività, in vista della loro integrazione nei quadri e nei meccanismi relativi alla disabilità, allo sviluppo e ai diritti umani, nel rispetto del ruolo specifico e del contributo degli attori competenti;
- d) Avviare azioni tese a mobilitare le risorse nazionali e internazionali;
- e) Non compiere discriminazioni nei confronti delle vittime di munizioni a grappolo o tra di esse, o tra le vittime di munizioni a grappolo e le persone che abbiano riportato ferite o disabilità provocate da altre cause; le differenze di trattamento dovranno essere unicamente fondate su esigenze mediche, di riabilitazione, psicologiche o socio-economiche;
- d) Stabilire uno stretto contatto con le vittime e le organizzazioni che le rappresentano, coinvolgendole attivamente;
- e) Designare un punto di contatto all'interno del governo per il coordinamento delle questioni relative all'attuazione del presente articolo; e
- f) Adoperarsi per integrare le linee guida e le buone pratiche pertinenti, anche nel campo delle cure mediche e della riabilitazione, del sostegno psicologico, nonché dell'inserimento sociale e economico.

Articolo 6 Cooperazione e assistenza internazionale

1. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di cercare di ottenere e di ricevere assistenza.

2. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte danneggiati dalle munizioni a grappolo, allo scopo di attuare gli obblighi della presente Convenzione. Tale assistenza può essere fornita,

tra l'altro, tramite gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni o istituzioni non governative o su base bilaterale.

3. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare lo scambio più ampio possibile di attrezzature e informazioni scientifiche e tecnologiche relativamente all'applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a detto scambio. Gli Stati Parte non imporranno restrizioni indebite né alla fornitura, né al ricevimento, a fini umanitari, di attrezzature per la rimozione o altro, nonché di informazioni tecnologiche relative a dette attrezzature.

4. In aggiunta agli obblighi derivanti ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza nell'ambito della rimozione e della distruzione dei residui di munizioni a grappolo nonché informazioni relative ai diversi mezzi e alle diverse tecnologie di rimozione delle munizioni a grappolo, come pure elenchi di esperti, organismi specializzati o punti di contatto nazionali nel campo della rimozione e della distruzione dei residui di munizioni a grappolo e delle attività connesse.

5. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e fornirà altresì assistenza per individuare, valutare e stabilire una graduatoria dei bisogni e delle misure pratiche relative alla segnalazione, all'educazione alla riduzione dei rischi, alla tutela dei civili, alla rimozione e alla distruzione previsti all'articolo 4 della presente Convenzione.

6. Quando, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le munizioni a grappolo sono diventate residui di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà immediatamente un'assistenza d'urgenza allo Stato Parte interessato.

7. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per l'attuazione degli obblighi, di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, di fornire a tutte le vittime di munizioni a grappolo un'assistenza congrua e commisurata all'età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico, nonché l'inserimento sociale e economico. Detta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale, organizzazioni non governative o su base bilaterale.

8. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria a seguito dell'impiego di munizioni a grappolo negli Stati Parte danneggiati.

9. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo potrà assegnare fondi speciali appositamente destinati ad agevolare la fornitura di assistenza ai sensi del presente articolo.

10. Ciascuno Stato Parte che cerchi di ottenere o riceva assistenza adotterà le disposizioni necessarie a facilitare l'attuazione opportuna e efficace della presente Convenzione, ivi compresa la facilitazione dell'ingresso e dell'uscita del personale, dei materiali e delle attrezzature, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali.

11. Ciascuno Stato Parte potrà, ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale, chiedere agli organismi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, a altri Stati Parte o a altre istituzioni intergovernative o non governative competenti di aiutare le proprie autorità a stabilire, tra l'altro:

- (a) La natura e la quantità dei residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
- (b) Le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all'attuazione del piano;
- (c) Il tempo ritenuto necessario per la rimozione e la distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o controllo;
- (d) I programmi di educazione alla riduzione dei rischi e le attività di sensibilizzazione finalizzate a ridurre il numero di ferite o perdite di vite umane provocate dai residuati di munizioni a grappolo;
- (e) L'assistenza alle vittime di munizioni a grappolo; e
- (f) La relazione di coordinamento tra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che Parteciperanno all'attuazione del piano.

12. Gli Stati Parte che offrono o ricevono assistenza ai sensi del presente articolo coopereranno al fine di garantire l'attuazione rapida e integrale dei programmi di assistenza concordati.

Articolo 7 Misure di trasparenza

1. Ciascuno Stato Parte presenterà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile e, in ogni caso, al più tardi 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, un rapporto relativo a:

- (a) Le misure nazionali di applicazione di cui all'articolo 9 della presente Convenzione;

- (b) Il totale complessivo delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, indicando una ripartizione in base al tipo, alla quantità e, se possibile, al numero di lotto per ciascun tipo;
- (c) Le specifiche tecniche di ciascun tipo di munizioni a grappolo prodotte da detto Stato Parte anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, nella misura in cui siano note, nonché di quelle di cui lo Stato Parte sia attualmente proprietario o detentore, indicando, nella misura del possibile, il genere di informazioni che possano agevolare l'individuazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; dette informazioni comprenderanno come minimo: le dimensioni, il tipo di accenditore, il contenuto di esplosivi e di metallo, le fotografie a colori e qualsiasi altra inaddestramento che possa facilitare la rimozione di residui di munizioni a grappolo;
- (d) Lo stato e i progressi dei programmi di riconversione o di dismissione degli impianti di produzione di munizioni a grappolo;
- (e) Lo stato e i progressi dei programmi di distruzione, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, specificando i metodi che saranno utilizzati per la distruzione, l'ubicazione di tutti gli impianti di smantellamento e le norme da rispettare in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- (f) I tipi e le quantità di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, distrutte ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, specificando i metodi di distruzione utilizzati, l'ubicazione degli impianti di smantellamento e le norme rispettate in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- (g) Le scorte di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, scoperte dopo l'annuncio della conclusione del programma di cui al comma e) del presente paragrafo, e i progetti per la loro distruzione conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione;
- (h) Nella misura del possibile, la superficie e l'ubicazione di tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, con la massima precisione possibile circa il tipo e la quantità di ciascun tipo di residui di munizioni a grappolo in ciascuna delle aree interessate e la data del loro impiego;
- (i) Lo stato e i progressi dei programmi di rimozione e distruzione di tutti i tipi e quantità di residui di munizioni a grappolo rimossi e distrutti ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, inclusa la superficie e

l'ubicazione dell'area contaminata da munizioni a grappolo e bonificata, con una suddivisione in base alla quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo rimosse e distrutte;

(j) Le misure adottate per diffondere un'educazione alla riduzione dei rischi e, in particolare, per allertare il più rapidamente possibile e in modo efficace i civili residenti nelle aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in cui si trovino residuati di munizioni a grappolo;

(k) Lo stato e i progressi dell'attuazione dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 5 della presente Convenzione per assicurare una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all'età e alle caratteristiche di genere, che preveda le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico e l'inserimento sociale e economico, nonché per raccogliere dati pertinenti e affidabili sulle vittime di munizioni a grappolo;

(l) Il nome e le coordinate delle istituzioni autorizzate a fornire informazioni e adottare le misure descritte nel presente paragrafo;

(m) La quantità di risorse nazionali, comprese le risorse finanziarie, materiali o in natura, assegnate all'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e

(n) Le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione e dell'assistenza internazionale fornite ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.

2. Gli Stati Parte aggiorneranno annualmente, coprendo l'ultimo anno civile trascorso, le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e le comunicheranno al Segretario Generale della Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parte.

Articolo 8 Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione

1. Gli Stati Parte concordano di consultarsi e cooperare ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e di lavorare in uno spirito di cooperazione al fine di facilitare il rispetto, da parte degli Stati Parte, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

2. Qualora uno o più Stati Parte desiderino chiarire alcuni interrogativi relativi al rispetto delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte

e cerchino di rispondervi, potranno sottoporre, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, una richiesta di chiarimento in merito a tali questioni a detto Stato Parte. Tale richiesta sarà corredata di tutte le informazioni adeguate. Gli Stati Parte si asterranno dal presentare richieste di chiarimenti infondate, avendo cura di evitare qualsiasi abuso. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento fornirà allo Stato Parte richiedente, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni atte a chiarire tali questioni, entro un termine di 28 giorni.

3. Qualora lo Stato Parte richiedente non riceva risposta per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il suddetto termine, o ritenga insoddisfacente la risposta data alla richiesta di chiarimenti, potrà sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questi trasmetterà tale richiesta, corredata di tutte le informazioni opportune relative alla domanda di chiarimenti, a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che avrà il diritto di formulare una risposta.

4. In attesa della convocazione di un'Assemblea degli Stati Parte, qualsiasi Stato Parte interessato può chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di adoperarsi per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.

5. Qualora sia investita di una questione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Assemblea degli Stati Parte dovrà innanzitutto stabilire se sia necessario esaminare la questione in una fase successiva, dopo avere preso atto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. Qualora ritenga necessario tale esame più approfondito, l'Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare agli Stati Parte interessati misure e mezzi atti a chiarire ulteriormente la questione esaminata o a risolverla, in particolare l'avvio di procedure adeguate conformemente al diritto internazionale. Qualora il problema sollevato sia ascrivibile a circostanze che sfuggono al controllo dello Stato Parte sollecitato, l'Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare misure adeguate, in particolare il ricorso alle misure di cooperazione di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.

6. In aggiunta alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, l'Assemblea degli Stati Parte potrà, al fine di chiarire il rispetto, compresi i fatti, e risolvere i casi di inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, decidere di adottare tutte le altre procedure generali o i meccanismi specifici che reputi necessari.

Articolo 9 Misure nazionali di applicazione

Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure legislative, normative e di altra natura necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, compresa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata a

uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione, che verrebbe svolta da individui, o su un territorio, posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Articolo 10 Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte interessati si consulteranno ai fini di una rapida soluzione della stessa per via negoziale o tramite qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il ricorso all'Assemblea degli Stati Parte e il deferimento alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte.

2. L'Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla soluzione della controversia con qualsiasi mezzo che reputi adeguato, in particolare offrendo i suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte coinvolti nella controversia a avviare la procedura di soluzione di loro scelta e raccomandando un limite alla durata della procedura concordata.

Articolo 11 Assemblea degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte si riuniranno regolarmente per esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione e, se del caso, per prendere decisioni riguardanti, in particolare:

- (a) Il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
- (b) Le questioni sollevate dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;
- (c) La cooperazione e l'assistenza internazionale conformemente all'articolo 6 della presente Convenzione;
- (d) Lo sviluppo di tecnologie di rimozione dei residui di munizioni a grappolo;
- (e) Le richieste degli Stati Parte in virtù degli articoli 8 e 10 della presente Convenzione; e
- (f) Le richieste degli Stati Parte previste agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la prima Assemblea degli Stati Parte entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà annualmente le assemblee successive fino alla prima Conferenza di revisione.

3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali pertinenti, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere a tali assemblee in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.

Articolo 12 Conferenza di revisione

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le successive Conferenze di Revisione saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su richiesta di uno o più Stati Parte, a condizione che l'intervallo tra le Conferenze non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte saranno invitati ad ogni Conferenza di revisione.

2. La conferenza di revisione avrà lo scopo di:

- (a) Esaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
- (b) Valutare la necessità di convocare le Assemblee aggiuntive degli Stati Parte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 e stabilire l'intervallo tra dette conferenze; e
- (c) Adottare decisioni in merito alle richieste degli Stati Parte di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali competenti, organizzazioni regionali, il comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere alle Conferenze di esame in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno concordato.

Articolo 13 Emendamenti

1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la inoltrerà all'insieme degli Stati Parte e raccoglierà il loro parere in merito all'opportunità di convocare una Conferenza di modifica per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al più tardi 90 giorni dopo la diffusione della proposta, di essere favorevole a un esame più approfondito, il Segretario Gene-

rale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una conferenza di modifica a cui saranno invitati tutti gli Stati Parte.

2. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali competenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere alle Conferenze di modifica in qualità di osservatori conformemente al regolamento interno concordato.

3. La Conferenza di modifica si terrà immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Parte o di una Conferenza di revisione, a meno che una maggioranza di Stati Parte non chieda che si svolga prima.

4. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione sarà adottato a maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza di modifica. Il Depositario comunicherà qualsiasi emendamento così adottato a tutti gli Stati.

5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore, per gli Stati Parte che lo hanno accettato, al momento del deposito dell'accettazione da Parte di una maggioranza degli Stati che avevano aderito alla Convenzione al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, entrerà in vigore per qualsiasi altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.

Articolo 14 Costi e compiti amministrativi

1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di modifica saranno sostenuti dagli Stati Parte e dagli Stati non Parte della presente Convenzione che partecipano a dette assemblee e conferenze in base alla tabella contributiva delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

2. Le spese sostenute dal Segretario Generale delle Nazioni Unite in virtù degli articoli 7 e 8 della presente Convenzione saranno a carico degli Stati Parte in base alla tabella contributiva delle Nazioni Unite debitamente adeguata.

3. L'espletamento da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite dei compiti amministrativi che gli spettano ai sensi della presente Convenzione è collegato all'esistenza di un apposito mandato delle Nazioni Unite.

Articolo 15 Firma

La presente Convenzione, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Oslo il 3 dicembre 2008 e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al momento della sua entrata in

Articolo 16 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione da parte dei firmatari.
2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 17 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello durante il quale sarà stato depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per qualsiasi Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui detto Stato avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione

Articolo 18 Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa, dichiarare che applicherà, a titolo provvisorio, l'articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per detto Stato.

Articolo 19 Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.

Articolo 20 Durata e rinuncia

1. La presente Convenzione ha una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'ambito dell'esercizio della propria sovranità nazionale, di rinunciare alla presente Convenzione. Tale rinuncia dovrà essere notificata a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di rinuncia deve comportare una spiegazione completa delle ragioni che la motivano.
3. La rinuncia avrà effetto soltanto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di rinuncia da parte del Depositario. Tuttavia, se alla scadenza dei sei mesi lo Stato Parte che rinuncia è impegnato in un conflitto armato, la rinuncia avrà effetto soltanto al termine di detto conflitto armato.

Articolo 21 Relazioni con gli Stati non Parte della Convenzione

1. Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati non Parte della presente Convenzione a ratificarla, accettarla, approvarla o aderirvi, allo scopo di stimolare la partecipazione di tutti gli Stati alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato notifica ai governi di tutti gli Stati non Parte della presente Convenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione, promuove le norme che essa stabilisce e si adopera per dissuadere gli Stati non Parte della presente Convenzione dall'utilizzo di munizioni a grappolo.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, e conformemente al diritto internazionale, gli Stati Parte, il loro personale militare o i loro cittadini possono impegnarsi in una cooperazione e operazioni militari con Stati non Parte della presente Convenzione che potrebbero intraprendere attività proibite allo Stato Parte.
4. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 3 del presente articolo autorizza uno Stato Parte a
 - (a) Sviluppare, produrre o acquisire in qualsiasi altro modo munizioni a grappolo;
 - (b) Costituire esso stesso scorte di munizioni a grappolo o trasferire dette armi;
 - (c) Adoperare esso stesso munizioni a grappolo; o
 - (d) Chiedere espressamente l'impiego di dette munizioni nei casi in cui la scelta delle munizioni adoperate sia sotto il suo esclusivo controllo.

Articolo 22 Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione.

Articolo 23 Testi autentici

I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno tutti ugualmente fede.

